



Verbale di Assemblea VOFS del 25 Settembre 2023

Oggi 25 Settembre 2023 alle ore 18:00 in Cagliari, alla via Ariosto n. 24, presso i locali in uso all'Associazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione VOFS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo Statuto corretto per adeguamento alle regole del Terzo Settore
2. Varie ed eventuali

I soci attivi in regola ad oggi sono n. 23.

Sono presenti personalmente o per delega i soci in regola con il pagamento quote 2023:

1. Altea Giuseppe
2. Argiolas Sandra
3. Cirina Mariano
4. Cocco Vincenzo
5. Demontis Alice
6. Demontis Massimiliano
7. Floris Patrizia
8. Garbatì Annalisa
9. Imeroni Elena
10. Manunza Fabrizio
11. Marroccu Simone
12. Onano Daniela
13. Onano Monica
14. Onnis Cristina
15. Pili Carlo
16. Piludu Alberto
17. Piras Antonio
18. Piscitelli Gianfrancesco
19. Rubiu Gianluigi
20. Secci Sergio
21. Schirru Mirko



22. Schivo Beatrice

23. Tiralongo Loredana

Il Presidente constatata la regolarità dell'Assemblea, dichiara aperta l'assemblea e chiama a fungere da segretario lo stesso segretario dell'Associazione CIRINA Mariano.

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa una breve relazione ed illustra le modifiche allo Statuto che si sono rese necessarie su richiesta dell'Ufficio Regionale del RUNTS Regione Sardegna, affinché la nostra Associazione entri a far parte degli Enti del Terzo Settore (E.T.S.) previsti dalla nuova normativa trasformandosi così definitivamente da o.n.l.u.s. in o.d.v.

Dopo la lettura di tutti i punti del nuovo Statuto e l'illustrazione degli stessi, il Presidente pone ai voti l'approvazione del nuovo Statuto all'Assemblea. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il nuovo Statuto viene quindi allegato al presente verbale affinché si proceda alla sua registrazione in esenzione tasse e bolli ed ufficializzazione presso le Autorità ed Enti competenti.

Nulla è da discutere e deliberare per il secondo punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali.

Non essendoci altri punti da discutere l'assemblea si scioglie alle ore 20,00.

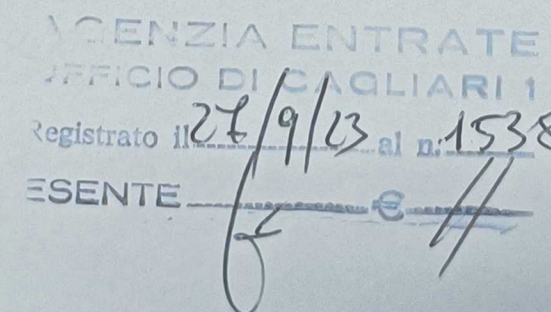
Letto, confermato e sottoscritto in Cagliari oggi 25 Settembre 2023

IL PRESIDENTE

Antonio Piras

IL SEGRETARIO

Mariano Cirina





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FRANCESCO SOLIDALE

Organizzazione di volontariato – VO.F.S. O.d.v

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del D. Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, un'associazione avente la seguente denominazione, la quale sarà integrata automaticamente con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" e con l'acronimo Odv successivamente e al momento dell'iscrizione al Runtis:

"Volontariato Francese Solidale ODV – siglato VO.F.S. o.d.v."

VO.F.S. o.d.v., da ora in avanti denominata "associazione", ha sede legale nel Comune di Cagliari, attualmente alla via Ariosto n. 24, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente e potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative o di rappresentanza altrove.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

Fino all'effettiva traslazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.) continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle O.D.V.. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'attività dell'associazione si svolge prevalentemente in Sardegna, ma potrà esplicarsi sull'intero territorio nazionale ed all'Estero, purché ciò non risulti in contrasto ovvero incompatibile con le finalità e le iniziative intraprese da altre associazioni territoriali e / o nazionali.

Art. 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto





Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 – Finalità e Attività

L'associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività svolta ha per oggetto, in forma prevalente, il benessere psico/fisico di individui di ogni età in difficoltà sociale e/o psichica e/o fisica e/o economica, anche attraverso la tutela e la promozione dei loro diritti e percorsi di crescita personale di carattere socio/culturale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 di cui alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (4)
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e



solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui



al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione intende inoltre:

- a) Promuovere a livello territoriale occasioni di incontro per le famiglie e le persone in condizioni di maggior necessità socio/economica;
- b) perseguire scopi di solidarietà e promozione sociale e svolgere attività istituzionali per la tutela dei diritti umani e civili;
- c) offrire assistenza e tutela contro i maltrattamenti in famiglia di donne e minori, contro ogni forma di violenza sia fisica che psicologica perpetrata non solo in famiglia ma anche nelle scuole di ogni ordine e grado, ambienti di lavoro, strutture sanitarie e persone, curando l'istituzione di centri di ascolto delle vittime con l'assistenza di volontari professionisti ed esperti del settore, promuovendo anche convegni, seminari e corsi per la lotta a tali forme di violenza e costituendosi parte civile negli eventuali processi penali;
- d) sostenere iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica per perseguire i fini sociali;
- e) promuovere a livello territoriale, nazionale ed internazionale percorsi di informazione e formazione dei cittadini;
- f) proporsi come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno delle persone in condizioni di maggior necessità socio/economica;
- g) partecipare e sostenere la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolte e di elaborazione dei dati riguardanti le "sofferenze" della



popolazione del territorio;

- h) studiare ed individuare le cause che possano portare ad una condizione di "difficoltà" sociale, attivandosi nella prevenzione delle stesse, mediante organizzazione di convegni, seminari, gruppi di studio, corsi, interventi su mass-media, redazione e diffusione di articoli, notiziari, newsletter, in stretta collaborazione con professionisti esperti del settore, forze dell'ordine ed autorità;
- i) L'Associazione persegue la finalità di assecondare le attività degli Stati nella tutela del diritto di ogni singolo essere umano alla sacralità ed inviolabilità della propria vita, della propria integrità fisica-psichica e morale, della propria dignità, dinanzi a qualsiasi violenza o minaccia di male ingiusto che sia riconducibile con coscienza e volontà ad un fatto umano o ad omissioni da chiunque perpetrate – diritti garantiti espressamente dalla Costituzione della Repubblica Italiana e da tutti gli Organismi Mondiali che tutelano i Diritti Umani, in quanto non strettamente individuali bensì collettivi – e quindi di perseguire la più tenace difesa delle vittime lottando strenuamente in loro difesa al fine di tutelarle e ricevere giustizia ogni qualvolta tali diritti fondamentali siano stati ingiustamente violati o anche solo minacciati;
- j) si costituisce parte civile nei processi penali innanzi all'Autorità Giurisdizionale Italiana e straniera, in ottemperanza alle leggi vigenti nei Paesi Europei ed ai trattati internazionali, competenti per materia, territorio e connessione, ai sensi degli artt. 74 e segg. del codice di procedura penale, quale ente esponenziale titolare di interessi collettivi, nei casi in cui il fatto costituente reato abbia arrecato una lesione al diritto soggettivo dell'Associazione al perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi sociali;
- k) L'Associazione si propone di intervenire nei procedimenti penali innanzi ai Tribunali Italiani, ai sensi degli artt. 91 e segg. del codice di procedura penale italiano e presso le Corti Europee, quale associazione rappresentativa di



interessi lesi a sostegno delle vittime e dei loro congiunti, previo loro consenso;

- l) L'Associazione può affiancare ed interagire, per gli scopi ed i fini ad essa precipui, con Organizzazioni, Enti, Autorità Regionali, Nazionali, Europee e Mondiali, impegnate nella difesa dei Diritti Umani e delle vittime di abusi e violenze di ogni tipo.
- m) L'attività dell'associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi, protocolli di intesa o convenzioni con Enti Pubblici e privati ed altre Associazioni;
- n) Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate

L'associazione può inoltre realizzare attività di Raccolta Fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs 117/17.

Articolo 6 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività consentite dallo statuto diverse da quelle di cui all'articolo 5, patto che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Camera di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Articolo 7 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;



- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa e regolamentata dal D. Lgs 117/17.

Articolo 8 – I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili, nonché i beni mobili collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, il quale è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 9 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs.117/17, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 10 – Ammissione

Possono essere associati tutti i cittadini maggiorenni, senza distinzione di sesso, etnia, religione, purché si ispirino a principi di etica e moralità e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ammissione dell'associato è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo ed annotata nel registro apposito. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice



fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica per coloro che ne sono provvisti;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottata dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 11 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal



successivo articolo 34;

- Denunziare i fatti che ritiene censurabili, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo che sottopone la decisione a ratifica dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Articolo 12 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, o comunque non conformi alle linee di serietà, civismo e decoro alle quali è improntato lo spirito dell'associazione stessa, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato.

Articolo 13 – Volontariato e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.



Articolo 14 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di Controllo (al verificarsi dei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17);
- Organo di Revisione (al verificarsi dei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17).

Le cariche associative sono gratuite.

Articolo 15 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 16 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi



dell'art. 28 del Codice del terzo Settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 17 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo email risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Articolo 18 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'assemblea e le conseguenti convocazioni potranno essere reali, ovvero con la tradizionale "presenza fisica" dei soci o "virtuali" ovvero attraverso una discussione



ed una votazione telematica attraverso la mailing list interna dell'associazione. Entrambe le modalità sono da ritenersi valide.

Tutte le comunicazioni, verbali di assemblea, convocazioni, possono essere inviate e diffuse attraverso la mailing list interna. Chiunque tra i soci non avesse la possibilità di usufruirne è tenuto ad informare il Segretario dell'associazione che provvederà ad effettuare le comunicazioni con sistemi tradizionali.

L'Assemblea provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 19 – Assemblea reale

Deve essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo della totalità degli associati.

Articolo 20 – Assemblea virtuale

Nasce per consentire a tutti i soci ovunque residenti di partecipare alle assemblee ed alle votazioni.

Essa deve essere svolta secondo le seguenti regole:

- La richiesta di assemblea virtuale può essere fatta da un qualsiasi socio ordinario attraverso la mailing list interna dell'associazione indicando le motivazioni e gli argomenti da trattare;
- La presenza all'assemblea virtuale del singolo socio deve essere comunicata dallo stesso attraverso la mailing list o attraverso delega ad altro socio;
- Alla discussione degli argomenti possono partecipare tutti i soci sempre attraverso la mailing list dell'associazione;
- Entro una settimana dalla richiesta di assemblea virtuale il Consiglio Direttivo deve far proprie le proposte nate dall'assemblea virtuale formulando in modo chiaro i quesiti da porre in votazione sempre a mezzo mailing list;



- La votazione si effettua a mezzo mailing list e deve essere chiusa entro 36 ore dall'invio da parte del Consiglio Direttivo della proposta;
- Ogni socio ha un solo voto a disposizione come nell'assemblea ordinaria;
- Sono valide le deleghe, che devono anch'esse essere espresse mediante la mailing list dell'associazione. Chi fosse impossibilitato può informare telefonicamente il segretario che provvederà ad inoltrare la comunicazione alla lista.
- Per la regolare costituzione della stessa e per le sue deliberazioni valgono i quorum indicati al precedente punto.

Articolo 21 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza dei 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 22 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a 3 e non superiore ad 11 componenti eletti dall'assemblea degli associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.



Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvederà a surroga a partire dal primo dei non eletti a scalare; nel caso in cui non vi fossero più consiglieri surrogabili, e se manchino meno della metà dei consiglieri, andrà convocata tempestivamente l'assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo che fino a tale data resterà in carica provvisoriamente con i consiglieri restanti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le delibere dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività dell'associazione;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Conferisce incarichi a componenti il medesimo Consiglio Direttivo, a semplici soci per la miglior realizzazione degli scopi dell'associazione. Tali incarichi sono a titolo gratuito;
- Stabilisce annualmente l'entità della quota sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D. Lgs. 117/17.



Articolo 23 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 24 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Articolo 25 – Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 26 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal giorno 1 Gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

Articolo 27 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 28 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/17 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede legale dell'associazione.

Articolo 29 – Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti dell'art. 33 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 30 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,



infortuni e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 31 – Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 32 – Assicurazione dell'associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 33 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 34 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



Articolo 35 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 36 – Norme transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. Lgs. 117/17, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Cagliari, 25 Settembre 2023

IL PRESIDENTE

Antonio Piras

IL SEGRETARIO

Mariano Cirina

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Telematico di Cagliari